CAMERA DEI DEPUTATI N. 1355

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSONE

Presentata il 23 luglio 1992

Riforma del Consiglio superiore della magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, recante disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge predetta, devono essere riformati.

Il conflitto di competenza insorto tra Consiglio superiore della magistratura, da un lato, e Presidente della Repubblica e Ministro di grazia e giustizia, dall'altro, in ordine al « concerto » tra Ministro di grazia e giustizia e commissione composta da sei membri del Consiglio superiore della magistratura nella procedura per il conferimento degli uffici direttivi ai magistrati, evidenzia l'esigenza di ulteriori riforme, non solo all'articolo 11 della legge n. 195 del 1958, ma anche alla normativa cui essa si collega e a quella ad essa collegata.

Il concerto – in evidente contrasto con i princìpi di autonomia e di indipendenza della magistratura dal Ministro, in quanto vincolante al gradimento di costui la proposta e, quindi, il conferimento stesso degli uffici direttivi ai magistrati – è, tuttavia, motivato, oltre che dalla specifica previsione normativa del terzo comma dell'articolo 11 della legge n. 195 del 1958, sotto l'aspetto formale, dalla pretesa di investitura degli stessi magistrati anche delle funzioni di dirigenza delle strutture ministeriali periferiche corrispondenti, la cui dipendenza dal Ministro non è di certo discutibile.

La concezione totalitaria ed accentratrice del trascorso regime politico, che

negava autonomia funzionale alla magistratura – nei suoi membri e nei suoi organi – inquadrandola gerarchicamente alle dipendenze dei « capi degli uffici giudiziari » e sottoponendo questi ultimi alla subordinazione gerarchica del Ministro, non può e non deve sopravvivere ai mutati princìpi istituzionali: non sussiste esigenza alcuna d'accentramento gestionale delle due diverse e distinte strutture giudiziarie – quella ministeriale e quella della magistratura – nell'ambito di ciascun complesso giudiziario periferico.

Tale accentramento gestionale, operato dai magistrati a livello di amministrazione centrale e periferica, con conseguente confusione di competenze e di attribuzioni, contribuisce a determinare una « crisi della giustizia » alla quale non si riesce a porre rimedio per l'intricato intreccio delle responsabilità sotto il quale restano comodamente coperti il Ministro da una parte e la magistratura dall'altra: il primo, con l'alibi della gestione tenuta dai magistrati di tutte le strutture centrali e periferiche; la seconda, con l'alibi della titolarità del Ministro della gestione dell'intera struttura giudiziaria, a lui istituzionalmente spettante.

È il caso di evidenziare, fra l'altro, che in base all'applicazione del principio dell'assoggettabilità dei giudici soltanto alla legge – di cui al secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione – riguardato quale beneficio di categoria ed esteso anche ai magistrati del pubblico ministero, e dell'altro principio della precostituzione per legge del giudice naturale – di cui al primo comma dell'articolo 25 della Costituzione – l'articolo 7-*ter* del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988, assoggetta a procedura tabellare l'assegnazione degli affari penali « secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura e approvati contestualmente alla tabella degli uffici ». Per le stesse ragioni, il Consiglio superiore della magistratura, con propria circolare, ha esteso tali criteri anche all'assegnazione degli affari civili, sicché resta sottratta alla discrezionalità del capo dell'ufficio anche quest'ultima attribuzione che, per essere di natura amministrativa, avrebbe potuto qualificarsi, sia pure impropriamente, « direttiva ».

La funzione « direttiva » è configurabile, invece, soltanto in capo a un soggetto titolare di struttura amministrativa gerarchicamente organizzata ed assoggettata, per l'espletamento delle attività demandatele, alle istruzioni e alle direttive del suo capo, talché ad esso possa attribuirsi la responsabilità dell'attività dell'intera struttura sottostante.

Le funzioni demandate ai magistrati, preposti ad organi ed uffici della magistratura – costituiti da soggetti operanti in piena autonomia gerarchica, con poteri derivanti loro direttamente ed esclusivamente dalla legge – non si esercitano nelle modalità caratteristiche innanzi precisate per le funzioni direttive e devono, pertanto, essere qualificate con terminologia più appropriata, anche al fine di evidenziare la loro incompetenza istituzionale a qualsiasi genere di « direzione ».

La qualifica più appropriata a tale peculiare tipo di funzioni pare essere quella di « presidenziali » ed in tal senso devono riformarsi l'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 570, per le funzioni dei magistrati d'appello, nonché gli articoli 16, 17, 19, 20 e 22 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, per le funzioni dei magistrati di cassazione.

Deve essere chiaro, quindi, che, alla stregua della autonomia degli uffici del pubblico ministero da quelli della corrispondente magistratura giudicante – per i quali non si è mai avvertita alcuna esigenza di raccordo gerarchico né funzionale – entrambe le predette strutture di magistratura godono di autonomia e indipendenza nei confronti degli uffici amministrativi periferici presso cui sono istituiti – le cancellerie giudiziarie – assieme ai quali concorrono a costituire un complesso giudiziario periferico, non caratterizzato né caratterizzabile da unitarietà gestionale: i loro rapporti sono regolati dalla legge.

Eventuali conflitti devono essere risolti, a richiesta del capo dell'ufficio che pone il conflitto, dal capo dell'ufficio superiore a quello che ha dato adito al conflitto. La procedura, da regolamentare dettagliatamente con legge, deve evolversi con eventuale ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ed, infine, eventualmente, al Consiglio di Stato – senza precludere, eventualmente, l'immediato intervento degli organi rispettivamente ed immediatamente sovraordinati, disponendo, per le comunicazioni del caso, l'uso di telefax e circoscrivendo ciascuna fase procedurale in termini temporali di eccezionale brevità. Il provvedimento di chiusura del conflitto dovrà, comunque, contenere – al fine di scoraggiare il ricorso a tale procedura – una severa sanzione disciplinare a carico del titolare dell'ufficio soccombente.

Deve pure rettificarsi, conseguentemente, l'ordine costituzionale degli uffici periferici nei rispettivi complessi: è presso ciascuno degli uffici periferici del Ministero di grazia e giustizia che si costituisce – in piena autonomia ed indipendenza gerarchico-funzionale – l'ufficio di magistratura, e non viceversa.

Devono essere recuperate, in tal modo, sia la funzione politica del Ministro di grazia e giustizia che la sua responsabilità dinanzi al Parlamento.

L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, demandati al Ministro dall'articolo 110 della Costituzione, comprendono – come riconosciuto dalla sentenza 23 dicembre 1963, n. 168, della Corte costituzionale – « l'organizzazione degli uffici nella loro efficienza numerica, con l'assegnazione dei magistrati in base alle piante organiche », nonché « il funzionamento dei medesimi in relazione alle attività » e al comportamento dei magistrati che vi sono addetti » e ciò « sia perché il Ministro è titolare dell'azione disciplinare, sia per il fatto che le sue attribuzioni e gli oneri finanziari che necessariamente vi si collegano impegnano la responsabilità politica del Guardasigilli, come esponente del Governo, verso il Parlamento, per l'esercizio dei poteri che istituzionalmente a questo competono ».

Sulla base di tale principio – convalidato dalla previsione della controfirma da parte del Ministro di tutti i provvedimenti del Presidente della Repubblica riguardanti i magistrati (articolo 17, legge 24 marzo 1958, n. 195) – devono essere trasferite al Ministro le funzioni che presiedono alle garanzie di efficienza e di continuità della struttura organizzativa a supporto della funzione decisionale demandata all'organo di autotutela.

Con la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e l'emanazione del relativo provvedimento del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia, difatti, restano soddisfatte le « guarentigie » in favore di ogni singolo magistrato e subentra la fase dell'esecuzione amministrativa assistita, a sua volta, dalla garanzia della ricorribilità alla giurisdizione amministrativa.

La titolarità della segreteria del Consiglio superiore della magistratura deve essere conferita, pertanto, ad un dirigente superiore delle cancellerie giudiziarie alle dirette dipendenze del direttore dell'ufficio II della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero, collaborato da due primi dirigenti *dello stesso ruolo, recuperando* all'attività giurisdizionale, in tal modo, ben tredici magistrati, tra cui un magistrato di Cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori e un magistrato di Cassazione, di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 908.

L'articolo 1 della legge proposta modifica l'impianto istituzionale dell'organizzazione giudiziaria, riformando i primi tre articoli del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12: è abrogato l'articolo 3, che prevede cancellerie e segreterie, rispettivamente, presso gli uffici giudicanti e requirenti della magistratura; è poi inserito un nuovo articolo 01, con il quale si demanda al Ministro di grazia e giustizia l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 110

della Costituzione, utilizzando la struttura dell'organizzazione giudiziaria, da lui dipendente, si al comma 2, l'organizzazione e la gestione degli uffici periferici, demandata ai funzionari di cancelleria preposti alla direzione, è finalizzata anche al soddisfacimento delle esigenze degli organi della magistratura e si ribadisce, al comma 2, l'autonomia funzionale dei vari organi – amministrativi e di magistratura – coesistenti in ciascun complesso giudiziario periferico, i cui rapporti sono regolati esclusivamente dai codici di procedura civile e penale e dalla normativa legislativa ordinamentale e speciale; con il comma 4, infine, si adegua la denominazione del ruolo organico del personale della carriera dirigenziale e della ex carriera direttiva del ministero di grazia e giustizia, per adeguarla alle intervenute modifiche delle qualifiche del personale, ai sensi degli articoli 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1, 51 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché del decreto del Ministro di grazia e giustizia 8 novembre 1973, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 6 del 1974.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195: nel primo comma – rispetto alla formulazione riformata – sono eliminati dalla composizione del Consiglio superiore della magistratura i membri a designazione parlamentare; nel secondo comma la vicepresidenza – precedentemente attribuita elettivamente a membro di nomina parlamentare – è demandata, di diritto, al presidente della Corte di cassazione: nel terzo comma sono designati i membri che possono subentrare nella funzione di vice-presidente: il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o, in subordine, il più anziano dei magistrati di cassazione dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori.

L'articolo 3 sostituisce il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1958, n. 195, per l'esigenza di designare il terzo membro del comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura, in conseguenza della riforma introdotta col secondo comma dell'articolo precedente: il più anziano dei magistrati di cassazione dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori.

L'articolo 4 modifica l'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195: il numero dei componenti supplenti della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è modificato da sei ad otto; sono eliminati i componenti effettivi di designazione parlamentare, i componenti effettivi magistrati sono ridotti a quattro e sono introdotti cinque componenti da estrarre a sorte, uno per ciascuna categoria e in ciascuna sessione, tra le seguenti autorità amministrative a cultura giuridica e con competenza territoriale provinciale: prefetti, dirigenti delle cancellerie dei tribunali, funzionari dell'Amministrazione periferica delle finanze, provveditori agli studi e direttori provinciali delle Poste e telegrafi: i commi terzo e quarto sono abrogati; e infine determinato la costituzione dei membri supplenti nello stesso numero e delle stesse categorie dei membri effettivi, eccezion fatta per il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, la cui sostituzione è già determinata dall'articolo 1, con altro membro effettivo.

L'articolo 5 modifica il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sopprimendo la parte relativa alla componente del Consiglio superiore di designazione parlamentare.

L'articolo 6 modifica l'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla componente della sezione disciplinare di designazione parlamentare. In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione del vice-presidente ed ove il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, la presidenza spetterà al componente effettivo con qualifica di magistrato di cassazione; questo ultimo e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

L'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, eliminando dalla composizione della segreteria del Consiglio superiore i dodici magistrati previsti dal testo riformato e sostituendoli con tre dirigenti amministrativi del ruolo organico del Ministero di grazia e giustizia, di cui uno con qualifica di dirigente superiore. Con l'ultimo comma la segreteria è posta sotto la dipendenza gerarchica dell'ufficio secondo della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia e la dipendenza funzionale del comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 8 modifica il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nella parte in cui prevedeva che la proposta di conferimento degli uffici direttivi ai magistrati dovesse essere fatta di concerto tra una commissione del Consiglio superiore ed il Ministro di grazia e giustizia. La nuova formulazione demanda, invece, direttamente al Consiglio superiore di procedere, secondo il ruolo di anzianità. È demandato, infine, al Consiglio superiore l'emanazione di un apposito regolamento per la determinazione della procedura relativa, che dovrà prevedere una prima fase concorsuale ad istanza degli interessati ed un'eventuale seconda fase, in caso di esito negativo della prima, per l'assegnazione d'ufficio.

L'articolo 9 modifica l'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sopprimendo le parti facenti riferimento ai membri del Consiglio superiore di designazione parlamentare.

L'articolo 10 modifica l'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sopprimendo le parti relative ai membri di designazione parlamentare ed ai magistrati addetti alla segreteria.

L'articolo 11 modifica l'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sopprimendo le parti relative al procedimento elettorale dei membri di designazione parlamentare.

L'articolo 12 abroga l'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, relativo ai componenti eletti dal Parlamento.

L'articolo 13 modifica l'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, abrogandone l'ultimo comma, relativo a magistrati che abbiano svolto funzioni di segretario del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 14 modifica l'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195, eliminando il parere dei presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dai preliminari per lo scioglimento del Consiglio superiore della magistratura da parte del Presidente della Repubblica, ove ne sia impossibile il funzionamento.

L'articolo 15 modifica l'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, con la soppressione del secondo comma e di parte del terzo comma, relativi ai membri di designazione parlamentare.

Gli articoli 16 e 17 abrogano, rispettivamente, l'articolo 36 e l'ultimo comma dell'articolo 37 della legge 24 marzo 1958, n. 195, portanti disposizioni relative a membri di designazione parlamentare.

Gli articoli 18 e 19 abrogano i primi tre commi dell'articolo 40 e l'articolo 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195, relativi agli assegni e alle indennità spettanti ai membri di designazione parlamentare, i primi, e alla posizione giuridica dei magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore, il secondo.

L'articolo 20 abroga il secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, relativo a membri di designazione parlamentare.

L'articolo 21 modifica l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sostituendo, nella prima parte del primo comma, alle parole « secondo e quarto comma della legge », in relazione alla riforma di cui al precedente articolo 15, le seguenti: « e terzo comma della legge ».

L'articolo 22 abroga l'articolo 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, aggiunto dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, relativo ai membri di designazione parlamentare.

L'articolo 23 modifica l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con la soppressione, nel primo comma, della parte relativa alla distinzione tra membri magistrati e membri eletti dal Parlamento, e, nel secondo comma, della parte relativa alla soppressa commissione di cui all'articolo 11, ultimo comma, della legge.

L'articolo 24 modifica l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per eliminare le disposizioni relative ai magistrati-segretari e per precisare che la disposizione dell'ultimo comma riguarda non solo i funzionari, ma anche gli altri impiegati addetti alla segreteria del Consiglio superiore.

L'articolo 25 modifica l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sostituendo alle parole « I magistrati della segreteria », le seguenti: « I funzionari della segreteria ».

L'articolo 26 modifica l'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 570, sostituendo alle parole « funzioni direttive » le seguenti: « funzioni presidenziali », e modifica nel titolo e negli articoli 16, 17, 19, 20 e 22 la legge 20 dicembre 1973, n. 831, sostituendovi le parole « funzioni direttive superiori » con le seguenti « funzioni presidenziali superiori ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria).

1. Prima dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 3 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

« ART. 01. - *(Uffici periferici del Ministero di grazia e giustizia).* – 1. Il Ministro di grazia e giustizia provvede, avvalendosi della dipendente struttura dell'organizzazione giudiziaria, all'esercizio delle attribuzioni demandategli dall'articolo 110 della Costituzione.

2. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, sono demandate ai funzionari di cancelleria preposti alla direzione degli uffici periferici l'organizzazione e la gestione delle strutture giudiziarie finalizzate anche al soddisfacimento delle esigenze degli organi della magistratura, salve l'autonomia e l'indipendenza dell'ufficio di magistratura costituito presso ciascuna di esse.

3. I rapporti tra uffici amministrativi periferici e corrispondenti uffici della magistratura giudicante e requirente, sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile e del codice penale e dalle altre norme vigenti in materia.

4. La denominazione del ruolo organico del personale della carriera dirigenziale e della ex carriera direttiva del Ministero di grazia e giustizia è modificata in "Ruolo organico del personale delle cancellerie giudiziarie" ».

2. L'articolo 3 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 3 gennaio 1941, n. 12, è abrogato.

ART. 2.

(Componenti e sede del Consiglio).

1. L'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Componenti e sede del Consiglio).* — 1. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Presidente della Corte di cassazione, dal primo procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione e da venti componenti eletti dai magistrati ordinari.

2. Le funzioni di vicepresidente del Consiglio superiore spettano al presidente della Corte di cassazione.

3. Possono subentrare nelle funzioni del vicepresidente il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o, in subordine, il più anziano dei magistrati di Cassazione dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori.

4. Il Consiglio ha sede in Roma ».

ART. 3.

(Comitato di presidenza).

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal vicepresidente, che lo presiede, dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione e dal più anziano dei magistrati di Cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori ».

ART. 4.

(Composizione della sezione disciplinare).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita

ad una sezione disciplinare, composta da nove componenti effettivi e da otto supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, un magistrato di Cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori, un magistrato di appello, un magistrato di tribunale e cinque componenti estratti a sorte, in ciascuna sessione, tra le seguenti categorie di dirigenti dello Stato con competenza territoriale provinciale: prefetti, dirigenti delle cancellerie dei tribunali, funzionari dell'Amministrazione periferica delle finanze, provveditori agli studi e direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ».

2. Il terzo e il quarto comma del medesimo articolo 4 della citata legge n. 195 del 1958 sono abrogati.

3. Il quinto comma del medesimo articolo 4 della citata legge n. 195 del 1958 è sostituito dal seguente:

« I componenti supplenti sono individuati nelle stesse categorie e nello stesso numero dei componenti effettivi, escluso il vice presidente del Consiglio superiore, la cui sostituzione è determinata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, con altro componente effettivo ».

ART. 5.

(Validità delle deliberazioni del Consiglio).

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, le parole: « e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento » sono soppresse.

ART. 6.

(Deliberazioni della sezione disciplinare).

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della

legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal componente effettivo con qualifica di magistrato di Cassazione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria ».

2. Il secondo, il terzo e il quarto comma del medesimo articolo 6 della citata legge n. 195 del 1958 sono abrogati.

ART. 7.

(Composizione della segreteria).

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1990, n. 74, è sostituito dal seguente:

« 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un dirigente superiore delle cancellerie giudiziarie, che la dirige, coadiuvato, in detta funzione, da due primi dirigenti dello stesso ruolo organico ».

2. Il comma 7 del medesimo articolo 7 della citata legge n. 195 del 1958 è sostituito dal seguente:

« 7. La segreteria dipende gerarchicamente dall'ufficio secondo della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia e funzionalmente dal Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno ».

ART. 8.

(Funzionamento del Consiglio).

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è sostituito dal seguente:

« Il conferimento della presidenza degli uffici e degli organi della magistratura giudicante e della titolarità degli uffici della magistratura requirente è deliberato dal Consiglio secondo il ruolo di anzianità dei magistrati delle corrispondenti qualifiche. Con apposito regolamento il Consiglio superiore determinerà una procedura concorsuale per il conferimento di tali funzioni; a questa procedura, in caso di esito negativo, fa seguito una procedura d'ufficio ».

ART. 9.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore).

1. Al numero 1) dell'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « magistrati » è soppressa.

2. Il numero 2) del medesimo articolo 18 della' citata legge n. 195 del 1958 è abrogato.

ART. 10.

(Attribuzioni speciali del Consiglio superiore).

1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, i numeri 2), 3) e 6) sono abrogati.

ART. 11.

(Convocazione del corpo elettorale).

1. La rubrica dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituita dalla seguente:

« *Convocazione del corpo elettorale* ».

2. Al secondo comma del medesimo articolo 21 della citata legge n. 195 del 1958 le parole: « e dal Presidente delle due Camere del Parlamento » sono soppresse.

3. Al terzo comma del medesimo articolo 21 della citata legge n. 195 del 1958 le parole: « dei rispettivi corpi elettorali » sono sostituite dalle seguenti: « del corpo elettorale ».

ART. 12.

(Componenti eletti dal Parlamento).

1. L'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

ART. 13.

(Componenti eletti dai magistrati).

1. Il sesto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è abrogato.

ART. 14.

(Scioglimento del Consiglio superiore).

1. Al primo comma dell'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: « dei presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e » sono soppresse.

ART. 15.

(Incompatibilità).

1. Il secondo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 11 della legge 12 aprile 1990, n. 74, è abrogato.

2. Il terzo comma del medesimo articolo 33 della citata legge n. 195 del 1958 è sostituito dal seguente:

« Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. In caso di incompatibilità, resta in carica il magistrato che appartiene alla categoria più elevata o, nella stessa categoria, il più anziano ».

ART. 16.

(Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni).

1. L'articolo 36 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

ART. 17.

(Sospensione e decadenza).

1. L'ultimo comma dell'articolo 37 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 18.

(Assegni e indennità ai componenti del Consiglio).

1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati.

ART. 19.

(Posizione giuridica dei segretari).

1. L'articolo 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

ART. 20.

(Divieto di rielezione).

1. Il secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è abrogato.

ART. 21.

(Incompatibilità).

1. Al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, le parole:

« , secondo e quarto comma della legge », sono sostituite dalle seguenti: « e terzo comma della legge ».

ART. 22.

(Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle università eletti componenti del Consiglio superiore).

1. L'articolo 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, aggiunto dell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è abrogato.

ART. 23.

(Commissioni).

1. Al primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, le parole: « scegliendoli per due terzi fra i componenti magistrati, e per un terzo fra quelli eletti dal Parlamento » sono soppresse.

2. Al secondo comma del medesimo articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958 le parole: « e quello della commissione speciale di cui all'articolo 11, ultimo comma, della legge » sono soppresse.

ART. 24.

(Magistrati e cancellieri della segreteria).

1. La rubrica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituita dalla seguente:

« *Personale della segreteria* ».

2. Il primo ed il secondo comma del medesimo articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958 sono abrogati.

3. Il terzo comma del medesimo articolo 34 del citato decreto del Presidente

della Repubblica n. 916 del 1958, è sostituito dal seguente:

« I funzionari e gli impiegati delle cancellerie giudiziarie assegnati alla segreteria del Consiglio superiore sono posti fuori dalle piante organiche degli uffici giudiziari ».

ART. 25.

(Attribuzione dei segretari).

1. All'alinea dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, le parole: « I magistrati della segreteria » sono sostituite dalle seguenti: « I funzionari della segreteria ».

ART. 26.

(Funzioni presidenziali).

1. All'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 570, le parole: « funzioni direttive » sono sostituite dalle seguenti: « funzioni presidenziali ».

2. Agli articoli 16, 17, 19, 20 e 22 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, le parole: « funzioni direttive superiori » e: « uffici direttivi superiori » sono sostituite dalle seguenti: « funzioni presidenziali superiori ».